



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **615** del **15/04/2024**

Oggetto: B.F. S.r.l. – Modifica sostanziale autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Cossato, Strada alle Dighe s.n., con contestuale autorizzazione paesaggistica.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento FACCHINO FEDERICA MARIA CLEMENTINA

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	B.F. S.r.l.		
Sede Legale:	Via per Castelletto Cervo 7	Comune: Cossato	Cap: 13836
Sede Operativa:	Strada alle Dighe s.n.	Comune: Cossato	Cap: 13836
Codice fiscale:	02137800021	Partita IVA: 02137800021	Codice SIRA: 3096
Telefono: 015 0993450	PEC: bfsrl@pec.bfcossato.it		

PREMESSO CHE

- in data 26/10/2023 è pervenuta al protocollo provinciale n. 23267, dalla B.F. S.R.L. corrente in Cossato via per Castelletto Cervo n. 7, istanza, corredata dalla relativa documentazione tecnica acquisita al protocollo provinciale n. 23268, 23269, 23270 e 23271, per la modifica sostanziale dell'impianto per la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Cossato, Strada alle Dighe s.n., con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica per lo svincolo delle aree comprese tra la fascia di 150 metri dal torrente Cervo e la fascia C cartografata dal PAI;
- per l'impianto in questione fu rilasciata, con la Determinazione Dirigenziale dalla Provincia di Biella n.1389 del 01/12/2016, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/2006, che tuttavia è priva di efficacia in quanto la società richiedente non ha ad oggi presentato le necessarie garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii; conseguentemente l'impianto opera in regime di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che sostituisce l'atto di assenso allo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 D.Lgs.152/2006, per le attività di cui punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.11, 7.12 e 7.31 bis del D.M. 05/02/1998, rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Biella n. 756 del 11/06/2015 confluita nel

provvedimento finale n. 41 del 19/06/2015 emanato dallo SUAP del Comune di Cossato, aggiornata con successivi provvedimenti (Determinazione n.1372 del 06/12/2018 e provvedimento SUAP n. 110 del 19/12/2018, Determinazione n. 20 del 14/01/2022 e provvedimento SUAP n. 8 del 01/02/2022, Determinazione n. 1356 del 30/08/2023 e provvedimento SUAP n. 60 del 07/09/2023).

PRECISATO CHE

il progetto di ampliamento con modifiche del suddetto impianto fu sottoposto alla fase di verifica di assoggettabilità alla VIA, conclusasi con il giudizio di non necessità di sottoposizione alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, che fu espresso nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1649 del 26/10/2021;

CONSIDERATO CHE

- In data 03/11/2023 questa amministrazione, con nota prot. n. 23851, integrata con la successiva nota prot. n. 23979 del 06/11/2023, ha indetto la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza in parola. I soggetti invitati alla conferenza sono: ARPA, ASL di Biella, Comune di Cossato, Co.S.R.A.B. A.T.O e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
- In data 14/11/2023 (protocollo Provincia di Biella n. 24575) è pervenuta la nota del Comune di Cossato prot. n. 31896 del 13/11/2023 con richiesta di integrazioni.
- In data 21/11/2023 (protocollo Provincia di Biella n. 25136) è pervenuto il contributo tecnico dell'ARPA Piemonte prot. n. 105288 del 21/11/2023 con richiesta di integrazioni.
- In data 22/11/2023 con nota prot. n. 25203 questa amministrazione ha formalizzato una richiesta di chiarimenti alla società proponente.
- In data 18/12/2023 la B.F. S.r.l. ha richiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa e, contestualmente, un incontro con gli enti che hanno formulato le richieste di integrazioni.
- In data 19/12/2023 questa amministrazione, con nota prot. n. 27355, ha concesso la proroga richiesta, con scadenza il 20/02/2024, e ha convocato per il 10 gennaio 2024 l'incontro tecnico richiesto dal proponente.
- In data 29/01/2024 questa amministrazione, con nota prot. n. 1845, ha comunicato alla società proponente: 1) di aver chiesto alla Regione Piemonte, in esito all'incontro del 10 gennaio 2024, di fornire indicazioni sui parametri per determinare l'importo delle garanzie finanziarie da applicare agli impianti di recupero di rifiuti inerti, tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla DGR 18-6175 del 7 dicembre 2022; 2) che risulta superato il punto n. 2 della richiesta di chiarimenti inviata il 22/11/2023, poiché gli uffici regionali, con la nota prot. 15136 del 26/01/2024, hanno comunicato che per i suddetti impianti è possibile applicare l'importo unitario di 51,65 €/t.
- In data 19/02/2024, con nota pervenuta al protocollo provinciale n. 3734, la B.F. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste.
- Questa amministrazione, con nota prot. n. 3944 del 20/02/2024, ha richiesto l'espressione del parere definitivo dei soggetti invitati alla conferenza.
- In data 14/03/2024, con nota acquisita al protocollo provinciale n. 6006, la B.F. S.r.l. ha trasmesso integrazioni spontanee, costituite da n. 2 tavole grafiche inerenti i chiarimenti richiesti dal Comune di Cossato.
- In data 15/03/2024 il Comune di Cossato con nota prot. n. 7891/2024 ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con la seguente prescrizione:
 - o Le eventuali *“variazioni durante l'esecuzione delle attività autorizzate sia in termini di quantità che di posizione”*, cui viene fatto richiamo nella documentazione progettuale, riferite ad elementi o manufatti rilevanti sotto il profilo paesaggistico ed eccedenti l'attività edilizia libera come normata dall'art. 6 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, recante *“Testo unico delle*

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dovranno essere precedute dall’acquisizione di idoneo titolo abilitativo.

- In data 26/03/2024 è pervenuta la nota ARPA prot. n. 26737/2024 con allegato contributo tecnico di competenza contenente valutazioni sulla documentazione integrativa ed alcune proposte di prescrizioni, che vengono recepite nella sezione B del presente provvedimento.

VISTO CHE

l’ARPA non ritiene esaurienti le integrazioni fornite dal proponente in merito all’ammissione del rifiuto con codice EER 191212 *“altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”*, rilevando che tale codice deve essere assegnato esclusivamente quando non vi siano altri codici più adeguati e in grado di identificare meglio la tipologia di rifiuto prodotto e osservando che l’ammissione del suddetto EER è motivata dalla società proponente con la necessità di trattare eventuali rifiuti derivanti dalle campagne mobili di frantumazione e vagliatura, svolte dalla società medesima presso cantieri esterni, per i quali risulta inapplicabile la qualifica di materiale da recupero. L’Agenzia rileva che il proponente descrive le operazioni di recupero dei rifiuti in questione in modo generico, prevedendo ad esempio la miscelazione con altri rifiuti da recuperare e la vagliatura in caso di non conformità chimica. L’Agenzia ritiene invece che l’eventualità di questo tipo di recupero dovrebbe essere valutata in fase di cantiere, per garantire di lavorare su partite omogenee di materiali/rifiuti, individuando le potenziali criticità sito specifiche; osserva inoltre che, in linea generale, la gestione delle non conformità dei materiali da recupero generati da una campagna mobile deve essere valutata caso per caso sul sito, confrontandosi con l’autorità territorialmente competente per la singola campagna.

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO

escludere il codice EER 191212 dall’elenco dei rifiuti ammessi all’impianto.

VISTA INOLTRE

la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli prot. n. 4629 del 08/04/2024 (protocollo Provincia di Biella n. 8042 del 09/04/2024) con cui si esprime parere di competenza favorevole con le prescrizioni che vengono recepite nella sezione B del presente provvedimento (da n. 1 a n. 5).

CONSIDERATO CHE

l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, in esito all’istruttoria condotta con lo strumento della Conferenza dei Servizi, comprende:

- autorizzazione alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi: messa in riserva (R13), recupero (R12, R5);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 269 del D.Lgs. 152/2006 (emissioni diffuse);
- comunicazione o nulla osta in materia di emissioni acustiche di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (assimilate alle domestiche: servizi igienici);
- autorizzazione paesaggistica per lo svincolo delle aree comprese tra la fascia di 150 metri dal torrente Cervo e la fascia C cartografata dal PAI (art. 142 lett. c del D.Lgs, 22/01/2004 n. 42);
- titolo edilizio per la realizzazione dei manufatti previsti dal progetto.

E CHE

risulta necessario prendere atto dell’aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio aree esterne [documento: 1.6 Relazione tecnica e Disciplinare_c.pdf.p7m] che fu approvato dalla Provincia di Biella con la Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 20/07/2010.

DATO ATTO CHE L'IMPRESA RICHIEDENTE

- risulta attualmente iscritta al Registro provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi previste dall'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con il numero 198, per le attività descritte dal D.M. 05 febbraio 1998 e ss.mm.ii. ai punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.11, 7.12 e 7.31 dell'Allegato I Sub. I, a seguito di provvedimento finale AUA n. 41/2015 emesso dallo SUAP del Comune di Cossato, e ha espressamente dichiarato che l'attività oggetto di istanza ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 sostituirà l'attività soggetta ad AUA;
- è iscritta nella White List della Prefettura di Biella, pertanto si considera acquisito l'esito negativo dell'accertamento ex art. 87 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
- risulta in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente (cfr. D.G.R. n. 14-1234 del 06/11/2000) per la gestione di impianti di trattamento rifiuti;
- è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti, attraverso le fasi di cernita, selezione, frantumazione, vagliatura e miscelazione;
- ha provveduto al pagamento delle spese per le attività istruttorie in materia ambientale ed energetica di competenza della Provincia di Biella, come previsto dal regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 09/01/2023.

VISTI:

- o Il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'art. 208, atto a disciplinare il procedimento amministrativo unico finalizzato ad autorizzare la realizzazione e l'esercizio di impianti di trattamento rifiuti, e l'art. 184-ter, che stabilisce le condizioni per la cessazione dalla qualifica di rifiuto;
- o il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, ad oggetto "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- o la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- o il D.P.R. 160/2012 "*Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
- o la nota datata 03/05/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Legislativo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo Ministro per la Semplificazione Normativa e la circolare della Regione Piemonte del 19 marzo 2012 protocollo 3492/DB0500, che tra i procedimenti che si ritiene di escludere dalla competenza dello Sportello unico indicano anche l'autorizzazione e la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- o il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali*";
- o il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "*Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione*";
- o la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- o la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44;
- o la Legge Regionale 19 Gennaio 2018 n.1 e ss.mm.ii.;
- o la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.;
- o la D.G.R. n. 52 – 10035 del 21 luglio 2003;
- o la D.G.R.n. 18 - 6175 del 7 dicembre 2022.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore, il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin, vista e fatta propria la relazione che precede della responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Facchino,

DETERMINA

1. Di rilasciare in capo alla B.F. Sr.I. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 02137800021), con sede legale in Via per Castelletto Cervo n. 7 nel comune di Cossato (BI), l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'impianto di messa in riserva e il trattamento di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Cossato, Strada alle Dighe s.n.. L'autorizzazione unica comprende:
 - autorizzazione alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi: messa in riserva (R13), recupero (R12, R5);
 - autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs. 152/2006 (emissioni diffuse);
 - comunicazione o nulla osta in materia di emissioni acustiche di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (assimilate alle domestiche: servizi igienici);
 - autorizzazione paesaggistica per lo svincolo delle aree comprese tra la fascia di 150 metri dal torrente Cervo e la fascia C cartografata dal PAI (art. 142 lett. c del D.Lgs, 22/01/2004 n. 42);
 - titolo edilizio per la realizzazione dei manufatti previsti dal progetto.
2. Di prendere atto dell'aggiornamento del Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. [documento: 1.6 Relazione tecnica e Disciplinare_c.pdf.p7m].
3. Di dare atto che il presente provvedimento, che sostituisce le autorizzazioni richiamate al punto precedente, avrà una validità di 10 anni a far data dalla sua emanazione. Almeno 180 giorni prima della sua scadenza dovrà essere presentata apposita domanda al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Si precisa che il nulla osta acustico è un atto di assenso non soggetto a scadenza fintanto non vengano introdotte modifiche dell'attività e che il titolo edilizio non prevede rinnovo.
4. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie commisurate ai parametri quantitativi e temporali individuati nella D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.
5. Di stabilire che l'acquisizione di efficacia del presente provvedimento determina il venir meno dell'iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi (n. 198, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.11, 7.12 e 7.31 bis) e delle autorizzazioni conseguite con AUA n. 41/2015 emesso dallo SUAP del Comune di Cossato a seguito della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 756 del 11/06/2015 e successivi aggiornamenti citati in premessa.
6. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nelle seguenti sezioni tecniche, parti integranti e sostanziali del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:
 - A – Principali parametri relativi all'attività di gestione rifiuti autorizzata;

B – Prescrizioni;

C – Informazioni richieste ai sensi della DGR 52 – 10035 del 21/07/2003, che dovranno essere trasmesse al Servizio Rifiuti VIA, Energia, Qualità dell’Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche della Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente in formato digitale;

D – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera;

E – Scarichi.

7. Di prescrivere che le eventuali “*variazioni durante l’esecuzione delle attività autorizzate sia in termini di quantità che di posizione*”, cui viene fatto richiamo nella documentazione progettuale, riferite ad elementi o manufatti rilevanti sotto il profilo paesaggistico ed eccedenti l’attività edilizia libera come normata dall’art. 6 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dovranno essere precedute dall’acquisizione di idoneo titolo abilitativo.
8. Di stabilire che la presente autorizzazione all’esercizio dovrà essere sempre custodita dal gestore, anche in copia, presso l’impianto.
9. Di stabilire che il presente atto fa salvi diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni o atti di assenso di altro genere in capo al titolare dell’autorizzazione o al gestore, necessarie all’attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
10. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento di rifiuti.
11. Di trasmettere duplicato informatico del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- 1) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
- 2) Capo dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Il Dirigente
Graziano Stevanin

Sezione A – Principali parametri relativi all'attività di gestione rifiuti autorizzata

<u>DATI ANAGRAFICI</u>			
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione: B.F. S.r.l.			
Partita IVA n.	02137800021	Codice fiscale n. 02137800021	
Ragione sociale del soggetto gestore: B.F. S.r.l.			
Partita IVA n.	02137800021	Codice fiscale n. 02137800021	
Sede legale:	Provincia: Biella		
	Comune: Cossato		
	Località:		
	Indirizzo: Via per Castelletto Cervo 7		
Sede operativa:	Identificativo impianto: codice SIRA 3096		
	Provincia: Biella		
	Comune: Cossato		
	Località:		
Indirizzo: Strada alle Dighe s.n.			
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000			
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM WGS84 436535 E 5043545 N (coordinate dell'ingresso al sito)			
Particelle catastali: Foglio 34, particelle: 566, 611 (parte), 612 (parte), 613, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 644 (parte), 645 (parte), 646 (parte), 647 (parte), 648, 649 (parte), 650, 651, 656 (parte), 681 (parte), 686 (parte), 711 (parte), 712 (parte), 934 (parte), 988, 989, 990, 991 NCT Comune di Cossato.			
<u>DATI TECNICO-GESTIONALI</u>			
Operazione di recupero:	R13 R12 R5	Descrizione:	Messa in riserva (R13); Eventuale miscelazione / separazione di frazioni in base alle caratteristiche merceologiche (R12); Recupero (R5) inerti C&D / inerti origine minerale / terre e rocce / pietrisco /asfalto mediante le seguenti fasi (da definire in funzione delle caratteristiche del materiale): macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate; Analisi e classificazione dell'aggregato recuperato; Eventuale produzione di "misto cementato" o di miscele bituminose mediante sistema di miscelazione a freddo; Cessione a terzi per riutilizzo in cantieri esterni. Avvio a recupero dei rifiuti risultanti dalle operazioni suindicate.
			Conto proprio

Tipologia rifiuti ammessi all'impianto e relative operazioni di recupero

INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

<p>Operazioni di recupero: R5, R12, R13 Quantità annuale trattata: 60.000 Mg Stoccaggio istantaneo: 15.000 Mg ovvero 10.000 m³ Modalità di stoccaggio: cumulo</p>	
EER	Descrizione <i>(note)</i>
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
INERTI DI ORIGINE MINERALE	
<p>Operazioni di recupero: R5, R12, R13 Quantità annuale trattata: 5.000 Mg Stoccaggio istantaneo: 1.500 Mg ovvero 1.000 m³ Modalità di stoccaggio: cumulo</p>	
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 12 06	stampi di scarto <i>(nota: costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudismaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti consmalto crudo in concentrazione <10% in peso)</i>
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 <i>(nota: costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto)</i>
19 12 09	minerali (ad esempio, sabbia, rocce)
TERRA E ROCCE	
<p>Operazioni di recupero: R5, R13 Quantità annuale trattata: 50.000 Mg Stoccaggio istantaneo: 16.200 Mg ovvero 9.000 m³ Modalità di stoccaggio: cumulo</p>	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
PIETRISCO	
<p>Operazioni di recupero: R5, R13 Quantità annuale trattata: 5.000 Mg</p>	

Stoccaggio istantaneo: 1.400 Mg ovvero 1.000 m ³ Modalità di stoccaggio: cumulo	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
ASFALTO	
Operazioni di recupero: R5, R13 Quantità annuale trattata: 50.000 Mg Stoccaggio istantaneo: 5.100 Mg ovvero 3.000 m ³ Modalità di stoccaggio: cumulo	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
GESSO	
Operazioni di recupero: R13 Quantità annuale trattata: 600 Mg Stoccaggio istantaneo: 60 Mg ovvero 100 m ³ Modalità di stoccaggio: cassoni	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
LEGNO	
Operazioni di recupero: R13 Quantità annuale trattata: 500 Mg Stoccaggio istantaneo: 20 Mg ovvero 20 m ³ Modalità di stoccaggio: cassone	
15 01 03	imballaggi in legno
17 02 01	legno
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
CEPPI	
Operazioni di recupero: R12, R13 Quantità annuale trattata: 2.000 Mg Stoccaggio istantaneo: 30 Mg ovvero 30 m ³ Modalità di stoccaggio: cumulo	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili <i>(nota: riferito alle sole "ceppaie derivanti da attività edilizie)</i>
IMBALLAGGI	
Operazioni di recupero: R12, R13 Quantità annuale trattata: 100 Mg Stoccaggio istantaneo: 2,5 Mg ovvero 25 m ³ Modalità di stoccaggio: cassone	
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
CARTA	
Operazioni di recupero: R13 Quantità annuale trattata: 100 Mg Stoccaggio istantaneo: 2,5 Mg ovvero 25 m ³ Modalità di stoccaggio: cassone	
19 12 01	carta e cartone

VETRO		
Operazioni di recupero: R12, R13 Quantità annuale trattata: 500 Mg Stoccaggio istantaneo: 60 Mg ovvero 30 m ³ Modalità di stoccaggio: cassone		
15 01 07	imballaggi di vetro (<i>nota: solo se prodotto da attività edilizia</i>)	
17 02 02	vetro (<i>nota: solo se prodotto da attività edilizia</i>)	
19 12 05	vetro (<i>nota: solo se prodotto da attività edilizia</i>)	
METALLI FERROSI		
Operazioni di recupero: R12, R13 Quantità annuale trattata: 750 Mg Stoccaggio istantaneo: 40 Mg ovvero 40 m ³ Modalità di stoccaggio: cassone		
15 01 04	imballaggi metallici	
17 04 05	ferro e acciaio	
19 12 02	metalli ferrosi	
METALLI NON FERROSI		
Operazioni di recupero: R12, R13 Quantità annuale trattata: 350 Mg Stoccaggio istantaneo: 15 Mg ovvero 30 m ³ Modalità di stoccaggio: cassone		
17 04 01	rame, bronzo, ottone	
17 04 02	alluminio	
17 04 04	zinco	
17 04 06	stagno	
17 04 07	metalli misti	
19 12 03	metalli non ferrosi	
PLASTICA		
Operazioni di recupero: R12, R13 Quantità annuale trattata: 200 Mg Stoccaggio istantaneo: 5 Mg ovvero 20 m ³ Modalità di stoccaggio: cassone		
15 01 02	imballaggi di plastica	
17 02 03	plastica	
19 12 04	plastica e gomma	
Provenienza dei rifiuti:		
Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, imprese individuali		
Bacino di utenza:	Prevalentemente Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta	
Quantità autorizzata:	175.000	Mg/anno (tonnellate/anno)
Massimo quantitativo di rifiuti oggetto di messa in riserva:	40.000 Mg (tonnellate) ovvero 25.000 m ³	

Prodotti ottenuti dall'attività di recupero (end of waste) art. 184-ter D.Lgs. 152/2006

- Materie prime secondarie conformi alle caratteristiche definite dall'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- Aggregati recuperati conformi al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022 (successivamente alla sua effettiva entrata in vigore con piena operatività).

Gli aggregati riciclati per i quali esiste una marchiatura CE saranno riconducibili alle seguenti categorie:

- UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo
- UNI EN 13043 Aggregati per conglomerati bituminosi
- UNI EN 13055-1 Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte
- UNI EN 13055-2 Aggregati leggeri per conglomerati bituminosi
- UNI EN 13139 Aggregati per malta
- UNI EN 13242 Aggregati per materiali con legante idraulico per uso in lavori di ingegneria civile e costruzioni di strade
- UNI EN 13383 Aggregati per opere di protezione idraulica
- UNI EN 13450 Aggregati per massicciate per ferrovie

Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati: gli impianti di destinazione dei rifiuti devono essere individuati nel rispetto delle prescrizioni assegnate.

Documentazione tecnica di progetto (nome file e impronta)

- 1.2 Relazione Tecnica Modifica art. 208_c.pdf.p7m
(* E73F3A9A3C3A78A305631D2659E468C81C8DB696985FA4372C36749655623E38)
- 1.3.1 Appendice 1A - POWERSCREEN PREMIERTRAK R400X.pdf.p7m
(* 82BF53DC624FEEC042C1A42D5499CA6932441EFC6892FDC23589FCCBFBB6C213)
- 1.3.2 Appendice 1B - REV GCR 106.pdf.p7m
(* F1D2EF257DF9D18363771664DE4D5E9DCAE9E6A8295E1B69C69A35A13EF55626)
- 1.3.3 Appendice 1C - REV_GCS100.pdf.p7m
(* 371E65716B30FABC980369A82087CF7DD4A92B9E8313C520A016CA6CA7681042)
- 1.3.4 Appendice 1D - REV GCS 90.pdf.p7m
(* 50EA1CB68F956B103E0B4FF2848D19B23D861290B6822DEA75BE7FDCE91BABEB)
- 1.3.5 Appendice 1E - Impianti di vagliatura.pdf.p7m
(* D195DE9D66EA8160D65C058B532E37222F56360EBE225D4187482A623F2069B1)
- 1.4 Planimetria Modifica art. 208_c.pdf.p7m
(* 3E14A7974CDB6FDE34654E1F5D5072B68BB5E10EC603E78F905398DE82596BD6)
- 1.5.1 Relazione paesaggistica_c.pdf.p7m
(* BED5FA7AD5A9BA7DA454824679036B78430533842F4EDF593E1389381757C2FC)
- 1.5.2 Allegato 1 - Fascicolo fotografico_c.pdf.p7m
(* 7E6F8D233423968930BB7BCA64BAA5D2E5C479F8A4A1858192261675017ED341)
- 1.6 Relazione tecnica e Disciplinare_c.pdf.p7m
(* DE33A118FDF9A08E169A152C35FCF6AD1EEB54D8424A50800E6FAD2FEE486142)
- 1.7 Studio Impatto Acustico_c.pdf.p7m
(* D7F2ED9D810134B73CAA54666F572CE7DE833DD5B3B38516AA3901F8CEFFFAF0)
- 1.8 Relazione agronomica - Gestione infestanti.pdf.p7m

(*) A84911F4D55395E06EA480ADA707D21DC15E5088D78BA0CC58BA7762228AF38B
1.1_Riscontro a richiesta integrazioni_c-signed.pdf

(*) 7E1E63D62E738976B946DE2A064D85ABC7A1446966719D4C363D8208A1166A65
1.2-INTEGRAZ. Tavola 1_c-signed.pdf

(*) 587FC2070FDB1E4EE7C613F27E0C9B0EC623FD4040BDCD3017432B8AFA43E98A
1.3-INTEGRAZ. Tavola 2_c-signed.pdf

(*) 4E62D922A6E997A08E704DD0CA4859F1F54125BA8968905B759E8DFC56282277
1.4-INTEGRAZ. Tavola 3_c-signed.pdf

(*) 1256C8D59E2E1D6E1E9CCE07C3452C8678438DCD45665B33D4CA4DE9534E901A
1.5-INTEGRAZ.Tavola 4_c-signed.pdf

(*) AF44ACEF178A83F338099DCA93CEC5579576D6D24A8A7FDA2634F3B4D38223FE
1.6_INTEGRAZ.Relazione Forestale e Compensazioni_c-signed.pdf

(*) C780C43B2C0980763F4A63ECF6AD3F7A99D53908ED2BF4E5FAE981FD37A09AF9
1.7-INTEGRAZ.Istanza paesaggistica_c-signed.pdf

(*) A4BEF5D51E32ACBD61EDAEAF0470B5780528759528875EB09A57EDE9CCD6A830
3.1-Tavola Integrativa 1 - 13.03.24.pdf

(*) 0BE0E3955748E473BD819A6E47D6E4F1BA90B65048E230AB9418D93F3675D5DA
3.2-Tavola Integrativa 2 - 13.03.24.pdf

(*) 1CF0516697C2C9EB10CE8B965DB11FAADCE1F9CBA2EE8AD19C881A5398744B07

(*) hash ricavato con l' algoritmo: SHA256

Sezione B – Prescrizioni

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente allegato, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.

Tutela paesaggistica e archeologica

1. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto da via Giovanni Amendola, oltre alle misure mitigative proposte lungo il perimetro del sito, dovrà essere aggiunta un'ulteriore siepe di tipo campestre lungo la delimitazione interna in direzione nord dell'area di lavoro denominata in progetto "Area impianto" e campita nella tavola 1 [file 1.2-INTEGRAZ. Tavola 1_c-signed.pdf] con colore rosso, tale da separare fisicamente quest'ultima dai prati e campi che si dipanano lungo la via.
2. Oltre alle misure mitigative di progetto e a quelle di cui al precedente punto n. 1, una fascia della profondità non inferiore a 30 m posta lungo il confine nord dell'area di lavoro denominata in progetto "Ampliamento previsto" e campita nella tavola 1 [file 1.2-INTEGRAZ. Tavola 1_c-signed.pdf] con colore arancio (collocata ad est dell'Area Impianto e approssimativamente incidente sulle particelle catastali 651, 656, 686, del foglio 36 del N.C.T.), facente parte dell'area boscata già oggetto di autorizzazione al rimodellamento morfologico, al termine della predetta attività di riempimento con materiale naturale dovrà essere mantenuta a bosco, ovvero piantumata con essenze arboree tipiche dei luoghi, ed esclusa dall'attività di gestione rifiuti.
3. A fine vita dell'impianto le aree sulle quali lo stesso insiste dovranno essere recuperate compiendo ripristini di tipo ambientale e riattivando il processo di rimboschimento.
4. Dovrà essere prestata la massima attenzione ai lavori di scavo; qualora durante gli stessi si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico o paleontologico, è fatto obbligo, ai sensi dell'articolo 90 del Codice dei beni culturali, nonché degli articoli 822, 823 e 826 del Codice Civile, di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro ventiquattro ore la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, onde non incorrere negli illeciti amministrativi di cui agli articoli 160 e 161 del Codice dei beni culturali, e nei reati contemplati dall'articolo 175 del citato Codice dei beni culturali e dagli articoli 518-bis, 518-duodecies, 635 e 733 del Codice Penale. A tale riguardo dovranno essere fornite precise istruzioni alla Direzione lavori.
5. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche o paleontologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Gestione dei rifiuti

6. In caso respingimento di un carico di rifiuti il gestore dell'impianto dovrà inviare apposita comunicazione alla Provincia di Biella entro le successive 48 ore.
7. Il gestore dell'impianto deve identificare nominalmente il responsabile di accettazione dei rifiuti, garantirne la presenza presso l'impianto ogni qualvolta entra un carico di rifiuti, indicarne il sostituto in caso di assenza e prevedere la formazione specifica del responsabile e del sostituto, volta a fornire le indicazioni necessarie al riconoscimento di eventuali anomalie del carico. Nella fase di accettazione è opportuno che il responsabile suddetto fornisca anche indicazioni relative alla valutazione circa la necessità di bagnare il rifiuto durante il trattamento di frantumazione.
8. I rifiuti con codici EER 150107, 170202 e 191205 - imballaggi di vetro / vetro - potranno essere conferiti presso l'impianto solamente se prodotti da attività edilizia.
9. Per i rifiuti costituiti da terre e rocce classificati con codice EER 170504 la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo in caso di conformità alla colonna A della tabella 1, allegato V, parte IV D.Lgs. 152/2006.

10. Considerando l'ingente quantitativo di terre e rocce da scavo ancora necessario per completare il rimodellamento morfologico di cui al permesso di costruire rilasciato con il Provvedimento S.U.A.P della Città di Cossato n° 75 del 26/08/2021, l'impresa dovrà presentare alla Provincia di Biella, all'ARPA e al Comune di Cossato, entro 60 giorni del rilascio del presente provvedimento, una planimetria aggiornata con lo stato di avanzamento dei lavori nel settore ricadente nell'area dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento. Lo stato di avanzamento dei lavori dovrà poi essere documentato con cadenza annuale e fino a conclusione dei lavori, tramite l'invio ai medesimi enti di una relazione sintetica e di una planimetria entro il 15 gennaio di ogni anno.
11. Per i rifiuti classificati con codice EER 170802 "*Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*" è consentita unicamente la messa in riserva (R13).
12. Il codice EER 200201 "Rifiuti biodegradabili" è ammesso all'impianto soltanto se costituito delle "ceppaie" derivanti da attività edilizie. Per tale rifiuto è ammessa l'operazione R12, consistente nella separazione della frazione costituita da terre e rocce, che dovrà essere classificata con il codice EER 170504 e avviata all'operazione di recupero R5, e della frazione legnosa, che dovrà essere classificata con il codice EER 170201 per mantenere la tracciabilità della natura del rifiuto di origine e per evitare commistioni con altre tipologie di legno di natura eterogenea classificati con il codice EER 191207.
13. Si ritiene accettabile la flessibilità delle zone di stoccaggio sia dei rifiuti che dell'MPS/EOW prodotti, proposta stante il mantenimento della seguente suddivisione: area rifiuti in ingresso, area rifiuti prodotti, area MPS/EOW e zona "quarantena" per i carichi non accettati o in attesa di conformità.
14. Tutte le materie prime seconde utilizzate per la produzione del calcestruzzo "Blend" e delle miscele bituminose devono avere specifici requisiti previsti dalle norme UNI di riferimento, per poter essere impiegate per la produzione del prodotto specifico. La materia prima generata dal recupero dovrà essere conforme alle normative di settore ed avere la certificazione CE per la vendita.
15. I quantitativi di messa in riserva autorizzati con il presente provvedimento dovranno essere sempre rispettati. Non è ammesso il ricorso alla campagna mobile in deroga ai quantitativi autorizzati da una procedura ordinaria.

Igiene e sicurezza

16. L'azienda deve predisporre il piano di viabilità di mezzi e pedoni e definire misure organizzative e/o procedurali per impedire l'investimento di persone da automezzi all'interno del raggio di azione delle macchine operatrici durante le operazioni di frantumazione, vagliatura, miscelazione e in genere di movimentazione dei rifiuti.
17. L'azienda deve munire di doccia il box prefabbricato in cui sono previsti i locali di servizio ad uso dei lavoratori, in relazione al lavoro insudiciante a cui essi sono addetti.

Sezione C – Dati gestionali

Informazioni richieste ai sensi della DGR 52 – 10035 del 21/07/2003, che dovranno essere trasmesse al Servizio Rifiuti della Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente su supporto informatico

DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)

Nome Campo	Tipo	Elenco di valori	Descrizione
Periodo di competenza	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Fine esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha finito l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Descrizione linea Impiantistica</u>	Selezione da elenco	Centro di raccolta veicoli fuori uso Linea produzione CDR; Linea compostaggio; Linea stabilizzazione ...	
Provenienza rifiuto	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per rifiuti urbani), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale per gli altri rifiuti	
Quantità ritirata	Numero		Quantità di rifiuto ritirata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento
Quantità effettiva	Numero		Quantità effettivamente trattata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti effettivamente trattati nell'anno di riferimento
Descrizione rifiuti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei rifiuti ottenuti
Quantità rifiuti ottenuti	Numero		Quantità di rifiuti ottenuti a seguito delle operazioni di smaltimento o recupero
Unità di misura	Selezione da	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di

	elenco		rifiuti ottenuti nell'anno di riferimento
Descrizione prodotti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei prodotti ottenuti
Quantità prodotti ottenuti	Numero		Quantità di prodotti ottenuti a seguito delle operazioni recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di prodotti ottenuti nell'anno di riferimento

Sezione D – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera

Gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. In particolare:

1. durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta;
2. i cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone, per quanto possibile, al riparo dal vento;
3. in caso di vento forte, devono essere sospese temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri;
4. deve essere effettuata la periodica bagnatura dei cumuli di materiali e delle aree di transito mezzi, con l'eccezione dei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche rendano inutile tale operazione, in alternativa, per i cumuli, potranno essere adottate delle coperture con teli;
5. deve essere evitata l'uscita dallo stabilimento di mezzi imbrattati, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia degli stessi;
6. il materiale inviato alle operazioni di frantumazione e selezione deve avere un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri;
7. gli impianti di frantumazione e vagliatura devono essere dotati di nebulizzatori ad acqua per l'abbattimento ad umido delle polveri e dovranno essere sempre mantenuti attivi durante l'esecuzione di tali attività;
8. le aree di maggior transito, non impermeabilizzate, devono essere costituite da fondo in ghiaia;
9. deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione;
10. in riferimento all'impianto di betonaggio a freddo di futura installazione l'Azienda dovrà annotare, su apposito registro cartaceo e/o digitale, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli impianti ed il sistema di abbattimento del silo del cemento (EC1), con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per almeno cinque anni.

SEZIONE E – Scarichi

L'attività di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici, previa chiarificazione, deve essere effettuata nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarichi, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 133 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e in particolare deve rispettare le seguenti prescrizioni generali e specifiche per lo scarico in subirrigazione:

1. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico tramite sub-irrigazione acque reflue diverse da quelle assimilate alle domestiche;
2. le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente dalle acque reflue assimilate domestiche e convogliate in idoneo recettore e non devono confluire nel sistema di raccolta e trattamento dei reflui;
3. devono essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale 04/02/1977; il dimensionamento della fossa Imhoff e dell'impianto di sub-irrigazione deve essere rapportato al numero di utilizzatori. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad usi potabili, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
4. le acque grigie provenienti da lavandini, docce, ecc. devono essere convogliate nella fossa Imhoff; se tecnicamente ed economicamente fattibile devono essere pre-trattate su letto assorbente di torba e/o carbone da rinnovare periodicamente o in pozzetto degrassatore correttamente dimensionato;
5. la fossa Imhoff deve essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;
6. la distanza fra la trincea di sub-irrigazione ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile deve essere superiore a 30 metri;
7. la differenza di quota tra il fondo della trincea di sub-irrigazione ed il massimo livello della falda deve essere superiore ad 1 metro;
8. lo smaltimento dei reflui chiarificati deve avvenire lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
9. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei grassi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
10. deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi e dei grassi tramite ditte specializzate;
11. se tecnicamente ed economicamente fattibile, deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione dei reflui prima dell'immissione nell'impianto di sub-irrigazione;
12. in caso di presenza o di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, se tecnicamente fattibile, lo stesso vi dovrà essere convogliato;
13. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;
14. deve essere notificato all'Ente autorizzante, ogni variazione delle modalità di trattamento e scarico, tipologia e origine delle acque reflue.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

OGGETTO: B.F. S.r.l. – Modifica sostanziale autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Cossato, Strada alle Dighe s.n., con contestuale autorizzazione paesaggistica.

Dato atto che il D.P.R. 26-10-1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.) al comma 1-quater dell'art. 4 dell'Allegato A "Tariffa" indica tra i provvedimenti soggetti all'imposta di bollo tutti gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta" (comma inserito dall'art. 1, comma 593, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014). Nel medesimo allegato, con la nota n. 5, viene inoltre precisato che "per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento" (nota aggiunta dall'art. 1, comma 594, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.).

Tenuto conto che questa Amministrazione, con la Determinazione Dirigenziale n. 615 del 15/04/2024, ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla "B.F. S.R.L.", corrente in Cossato, via per Castelletto Cervo n. 7, per l'impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cossato, Strada alle Dighe s.n..

Considerato che è già stato trasmesso al proponente un duplicato informatico della Determinazione Dirigenziale n. 615 del 15/04/2024 (documento con il seguente hash ricavato con l'algoritmo SHA256: E0BB300B3193A46C73503DC417FE8850639259793198AA973CB00381743AAFFA.

ATTESTA CHE

In data 18/4/2024 il/la sig.re/ra SERGIO VALUVERO,
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società in oggetto, ha
apposto in calce al presente documento, al fine di assolvere l'imposta di bollo per l'atto rilasciato da
questa Amministrazione, n. 1 marca da bollo da € 16,00.



La marca da bollo verrà annullata dal personale dell'Amministrazione Provinciale al momento della sua apposizione nel presente modulo, che verrà conservato, in copia, presso gli archivi provinciali, mentre l'originale verrà riconsegnato al proponente. Il richiedente con la sottoscrizione del presente documento attesta altresì di aver ricevuto da questa Amministrazione un duplicato informatico dell'atto in oggetto.

Firma del proponente

Visto dell'operatore